

**CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI
TORINO**

REGOLAMENTO
AGGIORNATO AL 9 dicembre 2010

FINALITA' GENERALE E FUNZIONI DELLA CONSULTA

ARTICOLO 1

Comma 1

La Consulta Provinciale degli Studenti (CPS) di Torino ai sensi del D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996, e successive modifiche, ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore statale e non statale della provincia stessa, per ottimizzare ed integrare in rete le iniziative complementari e le attività integrative, formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi di rete, e di accordi quadro, da stipularsi ai sensi del DPR 268/07, tra la competente autorità scolastica periferica, gli Enti locali, la Regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione. La Consulta ha il compito di favorire la comunicazione, creare e/o migliorare gli spazi e gli strumenti funzionali ai bisogni di incontro e scambio, valorizzare il tempo libero e potenziare l'offerta formativa, formulando proposte e pareri agli uffici scolastici, agli Enti locali, e agli organi collegiali territoriali .

Comma 2

La Consulta è autogestita dagli studenti e persegue le sue finalità, progetti ed attività in maniera libera ed indipendente, ma coerentemente alle finalità formative istituzionali.

Comma 3

La Consulta collabora con gli organi dell'Amministrazione scolastica e con i centri di informazione e consulenza (D.L. 297/94) per la realizzazione di progetti di attività informativa e di consulenza finalizzati alla prevenzione e cura delle tossicodipendenze, e alla lotta contro l'abuso di farmaci e sostanze per l'incremento artificiale delle prestazioni sportive.

Comma 4

La Consulta ha il compito di istituire per gli studenti uno sportello informativo, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale, per supportare l'attuazione dei contenuti del Regolamento di modifica (DPR 268/96) del DPR 567/96, dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e per le attività di orientamento

Comma 5

La Consulta promuove iniziative di carattere transnazionale

Comma 6

La Consulta designa i rappresentanti degli studenti dell'Organo di Garanzia Regionale e degli organi provinciali; essa è membro del Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti presso l'Ufficio Scolastico Regionale, e del Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti presso il Ministero della Pubblica Istruzione.

ARTICOLO 2

Comma 1

I rappresentanti della Consulta delle singole scuole, eletti parallelamente ai rappresentanti d'Istituto, devono essere ascoltati e consultati dai Consigli d'Istituto in merito a tutte le attività che riguardano le progettualità previste dal D.P.R. 567/96 e successive modifiche.

Comma 2

I rappresentanti della Consulta coadiuveranno i rappresentanti degli studenti a livello di Consiglio d'Istituto, relativamente a tutte le altre attività che riguardano gli studenti.

ARTICOLO 3

Comma 1

La Consulta ha il compito di rappresentare le idee dei propri studenti a livello scolastico, Provinciale, Regionale, nazionale e transnazionale, in qualità di componente della scuola, di fronte al Consiglio Scolastico Provinciale, all'Ufficio Scolastico Provinciale ed a tutti gli altri enti affini.

Comma 2

In quanto rappresentante della componente studentesca, la Consulta esprime, un parere comune quando i due terzi della Plenaria (convocata in unica istanza) sono favorevoli.

ORGANI E NOMINE DELLA CONSULTA

ARTICOLO 4

Comma 1

Per l'organizzazione dei lavori della Consulta sono previsti organi e nomine. Alcuni/e attraverso le elezioni, altri/e per mezzo di nomine emanate in base alla qualità del nominando.

Comma 2

Il mandato dei componenti la Consulta Provinciale degli Studenti ha durata biennale. Un'apposita Ordinanza Ministeriale determina i modi ed i tempi delle elezioni relative al rinnovo dei suoi componenti.

Comma 3

La Consulta Provinciale degli Studenti di Torino è composta da: il Presidente, dal Consiglio di Presidenza (ex "Giunta"), l'Assemblea Plenaria dei delegati di Istituto (qui di seguito indicata come "Assemblea Plenaria"), le Commissioni Territoriali, la Commissione Stampa, le Commissioni di Lavoro tematiche o territoriali, ed il Docente Referente. Essa dura in carica due anni e viene rinnovata con Ordinanza Ministeriale.

ARTICOLO 5 **Il Presidente**

- A- Deve essere un componente dell'Assemblea Plenaria.
- B- viene eletto nel corso della seduta di insediamento della Assemblea Plenaria a maggioranza semplice dei voti espressi dai delegati."
- C- Viene eletto in base ad un programma elettorale che deve essere inviato tramite fax al Docente referente entro dieci giorni prima dell'elezione e deve essere sviluppato durante l'anno.
- D- Ha il compito di coordinare i lavori, di facilitare le attività e di moderare gli interventi durante i lavori dei rappresentanti.
- E- Svolge inoltre funzioni amministrative insieme al Docente Referente.
- F- Convoca l'Assemblea Plenaria dei Delegati ed il Consiglio di Presidenza, anche su richiesta motivata dei rappresentanti.
- G- Il Presidente è il legale rappresentante della Consulta ed è autorizzato in virtù del suo mandato elettivo, a spenderne il nome . Egli rappresenta la Consulta con le Istituzioni, con gli Enti pubblici e privati e con le Associazioni. Egli può esprimere un parere, riguardo questioni che implicano un impegno finanziario o una decisione politica, solo se delegato dal Consiglio di Presidenza o dalla Assemblea Plenaria. Ad esclusione dei due casi sopra citati, Il Presidente rappresentando la Consulta, esprime pareri su tutti i restanti ambiti. Possono accompagnarlo membri del Consiglio di Presidenza o il Docente Referente, designati dal Presidente.
- H- Il Presidente rimane in carica fino a nuove elezioni e può essere richiamato, nonostante abbia terminato il corso di studi, come membro aggiunto del Consiglio di Presidenza, senza diritto di voto, con parere né obbligatorio né vincolante.
- I- La Assemblea Plenaria può sfiduciare il Presidente con una apposita seduta convocata secondo le modalità previste dal presente Regolamento, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
- J- Qualora, nel corso del mandato biennale, il Presidente in carica dovesse decadere per mancanza dei requisiti o per sfiducia della Plenaria, si procederà a nuove elezioni del solo Presidente, applicando le modalità previste dal presente Regolamento, e attribuendo comunque l'incarico di membro del Consiglio di Presidenza al candidato primo escluso dalla carica di Presidente, a garanzia della rappresentanza delle minoranze dell'Assemblea Plenaria.
- K- Per quanto concerne gli incarichi assegnati dal Presidente, considerata la biennialità del suo mandato, essi potranno essere riconfermati annualmente .

ARTICOLO 6

Il Vicepresidente

- A- Sostituisce in tutte le sue mansioni il Presidente qualora non fosse disponibile per problemi di estrema gravità.
- B- Viene nominato dal Presidente fra i membri del Consiglio di Presidenza, sentito il parere obbligatorio del Consiglio stesso.

ARTICOLO 7

Il Consiglio di Presidenza (ex Giunta)

- A- Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e da due membri eletti da ogni Commissione Territoriale. Ne è membro di diritto il candidato primo escluso dalla carica di Presidente, in quanto espressione della volontà della minoranza dell'Assemblea Plenaria.
- B- Ogni commissione territoriale elegge due rappresentanti che andranno a far parte del Consiglio di Presidenza. Tutte le liste ed i relativi programmi devono essere depositati durante le elezioni del Presidente.
- C- Qualora nel corso del mandato biennale una circoscrizione territoriale non avesse i due rappresentanti previsti in Consiglio di Presidenza (per decadenza dei suoi rappresentanti e impossibilità di procedere alla individuazione e proclamazione degli esclusi per quelle liste), si procederà alla rielezione dei rappresentanti mancanti in Consiglio di Presidenza, convocando i delegati della circoscrizione territoriale interessata al rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
- D- I rappresentanti del Consiglio di Presidenza hanno il compito di raccogliere le proposte che emergono nelle loro commissioni e di esporle alla Giunta. Inoltre devono riportare nelle proprie Commissioni territoriali tutto ciò che è stato deciso nelle riunioni della Giunta. I rappresentanti del Consiglio di Presidenza si impegnano responsabilmente a contribuire attivamente ai lavori della Consulta sia attraverso la partecipazione puntuale ed assidua alle sedute del Consiglio, sia con il personale impegno per l'implementazione dei progetti promossi.
- E- Il Consiglio di Presidenza decide con il Presidente dello svolgimento dei lavori della Consulta e sulle decisioni da prendere. Qualora si verificassero motivi di scontro tra i membri del Consiglio, si eseguiranno votazioni sulle tematiche su cui vi sono pareri contrastanti, al fine di rimediare ai punti di disaccordo e di far emergere una linea comune.
- F- Per quanto concerne gli incarichi assegnati dal Consiglio di Presidenza, essi potranno essere confermati annualmente.
- G- Ogni membro del Consiglio di Presidenza può richiedere al Consiglio stesso ed al Presidente l'approvazione e la relativa copertura finanziaria di progetti che sono stati proposti dalla Commissione territoriale che lui rappresenta.
- H- All'interno del Consiglio di Presidenza viene scelto un verbalizzante che ha il compito di stendere un verbale dettagliato di tutto ciò che verrà detto durante le sedute. Questo verbale dovrà essere firmato dal Presidente della Consulta e dai membri del Consiglio. Il verbale deve essere approvato entro la seduta successiva. Le sedute, inoltre, devono essere registrate su nastro, i quali verranno conservati negli archivi della Consulta.
- I- Il Consiglio di Presidenza viene convocata su richiesta motivata di almeno 3 suoi membri.

- J- Al fine di assicurare la continuità di indirizzo nella gestione e favorire il pieno inserimento dei neo eletti, i componenti del Consiglio di Presidenza che hanno terminato il curriculum scolastico o non sono stati rieletti dal proprio istituto, possono, a richiesta e a titolo gratuito, essere nominati dalla Consulta consulenti per non più di un anno scolastico.

ARTICOLO 8

L'Assemblea Plenaria dei Delegati

- A- L'Assemblea Plenaria è composta da tutti i rappresentanti delle scuole medie superiori statali e non statali della Provincia di Torino.
- B- La Assemblea Plenaria viene convocata dal Presidente, o su richiesta motivata di almeno trenta delegati.

ARTICOLO 9

Le COMMISSIONI

Comma 1

Le Commissioni Territoriali

- A- Le Commissioni territoriali sono formate dai rappresentanti dell'Assemblea Plenaria divisi in base alla posizione territoriale della scuola di appartenenza.
- B- Le Commissioni territoriali eleggono al loro interno due rappresentanti che vanno a formare il Consiglio di Presidenza.
- C- Devono riunirsi periodicamente e verbalizzano le sedute.

Comma 2

Commissione permanente per la Comunicazione

- A - La Commissione Permanente per la Comunicazione ha il compito di coordinare tutte le azioni volte a curare la comunicazione e l'immagine esterna potenziandone la visibilità, come di garantire e migliorare la comunicazione al suo interno, attraverso il potenziamento dei mezzi, delle modalità e delle strategie per dare massima circolazione e garanzia delle informazioni fra gli organi della Consulta e fra questi e le reti dei rappresentanti a livello di singolo istituto.
- B- E' composta da studenti designati dal Consiglio di Presidenza, e dura in carica per l'intero mandato.
- C- Per svolgere al meglio i propri compiti, facendo uso delle capacità e delle competenze dei singoli delegati, la Commissione è strutturata al suo interno con incarichi specifici, uno per ciascuno dei seguenti settori :

- Rapporti con i mass-media e redazione dei comunicati stampa ufficiali della Consulta
- Promozione della Consulta attraverso materiale informativo e gestione spazi di advertising
- Rapporti con le realtà giornalistiche ed editoriali studentesche, redazione del giornale della CPS di Torino " Seltz"
- Gestione del sito web istituzionale della Consulta www.cpstorino.it (Administrator)

Ciascun responsabile potrà avvalersi a seconda dei casi, della collaborazione di altri delegati, indicati dallo stesso, previo parere del Consiglio di Presidenza.

D- Per il caso specifico del giornale della CPS Seltz, la redazione dovrà essere obbligatoriamente composta dai membri maggiorenni del Consiglio di Presidenza, (anche se integrata con altri delegati), poiché quest'ultimi assumono la responsabilità legale del giornale, solidalmente con il Presidente.

E - l'Administrator del sito della Consulta viene individuato tra i componenti maggiorenni e gli ex componenti della Plenaria che dimostrino di possedere i requisiti tecnici necessari per una corretta ed efficiente gestione ed aggiornamento del sito, nonché senso di responsabilità per l'assunzione del ruolo di Administrator.

Tenuto conto della natura particolare dell'incarico e della necessità di garantire il funzionamento del sito, in caso di cambio dell' Administrator viene previsto che l'uscente si affianchi per almeno un anno scolastico all'Administrator subentrante,.

F - Ciascun settore della Commissione può presentare richiesta dettagliata di copertura finanziaria al Consiglio di Presidenza, per fornirsi di materiali e strumenti adeguati al lavoro da svolgere, previo deposito di progetto cartaceo al Responsabile della Commissione, il quale avrà cura di presentarlo organicamente all'interno di un progetto più ampio, al Consiglio di Presidenza e alla Docente Referente . Il responsabile della Commissione, equiparato ai responsabili di progetto, per il suo ruolo di coordinamento e di supporto alla maggior parte delle iniziative progettuali, potrà ottenere un rimborso per le spese sostenute per la personale attività di progettazione ed implementazione. L'importo verrà annualmente definito dal Consiglio di Presidenza e sottoposto alla approvazione dell'Assemblea Plenaria.

G – per quanto riguarda la figura dell'Administrator del sito, tenuto conto della natura particolare dell'incarico, nonché dell'uso promiscuo di materiali e risorse personali necessari al suo compito, viene previsto un rimborso forfetario annuale per le spese sostenute a tale titolo, il cui ammontare viene determinato dal Consiglio di Presidenza.

Stessa opportunità viene prevista anche per i casi di cui al precedente comma E in cui l'incarico di Administrator è temporaneamente distribuito fra due figure, quella di uscente e quella di subentrante con accompagnamento.

Comma 3

Commissioni di lavoro

- A- Per lo sviluppo di progetti complessi che richiedono il coinvolgimento di un numero consistente di delegati nella loro realizzazione, il Consiglio di Presidenza dispone la costituzione di apposite Commissioni di lavoro. Le Commissioni di lavoro vengono formate da studenti che vogliono collaborare per lo sviluppo di un progetto e hanno un loro responsabile che viene designato dal Consiglio di Presidenza, sentito il parere della Commissione.
- B- La costituzione delle Commissioni di lavoro può essere richiesta dal Presidente, dal Consiglio di Presidenza o dal delegato promotore, attraverso la presentazione cartacea ed il relativo deposito di un apposito progetto.
- C- Le Commissioni sono composte da un numero variabile di delegati, a seconda del progetto, e sono coordinate da un rappresentante del Consiglio di Presidenza.
- D- Nel progetto cartaceo della Commissione di lavoro dovranno essere indicati gli obiettivi, le modalità, gli strumenti, i soggetti coinvolti ed i tempi necessari per la

realizzazione delle attività proposte. Al raggiungimento degli obiettivi indicati e/o delle attività proposte, la Commissione di lavoro sarà sciolta.

- E- Per la realizzazione di un determinato progetto, le Commissioni di lavoro possono richiederne la copertura finanziaria al Consiglio di Presidenza, previa presentazione di una nota analitica delle spese da sostenere, determinata sulla base di preventivi o di elementi idonei, depositata unitamente al progetto.
- F- Sulla base di richiesta documentata, i coordinatori responsabili del progetto potranno ottenere un rimborso forfettario per le spese personali sostenute per l'attività di progettazione ed implementazione. L'importo di tale rimborso viene annualmente definito dal Consiglio di Presidenza e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Plenaria.
- G- Per garantire la trasparenza delle spese e la copertura di tutti gli impegni finanziari, che vengono assunti con i diversi progetti ed iniziative della Consulta, il Consiglio di Presidenza, sulla base delle informazioni contabili a sua disposizione, dispone annualmente il termine entro il quale tali progetti potranno essere richiesti dai delegati della Assemblea Plenaria, allo scopo di inserirli nel piano annuale di ripartizione dei fondi messi a disposizione dal Ministero.
- H- I progetti delle Commissioni di lavoro, come per tutti gli altri progetti, dovranno avvalersi del parere tecnico della Docente Referente

ARTICOLO 10

Il Docente Referente

- A- Il Docente Referente della Consulta rappresenta l'Amministrazione, fornisce consulenza tecnico-scientifica alla Consulta, vigila sull'opportunità e la trasparenza delle spese e garantisce i contatti fra la CPS e gli organi gerarchicamente superiori.
- B- Il Docente Referente collabora con gli studenti per il corretto funzionamento della Consulta, sia per quanto attiene all'osservanza del regolamento interno, che per il rispetto delle norme amministrativo-finanziarie.
- C- Dovendo vigilare sull'ambito amministrativo e finanziario, esprime un parere obbligatorio sulle deliberazioni di spesa, verificandone il corretto e coerente utilizzo rispetto alle finalità della Consulta .
- D- Partecipa a tutti i lavori della Consulta nel rispetto dell'autogestionalità della stessa e non può influenzarne le linee di indirizzo. Al suo interno esprime comunque pareri tecnici sui progetti e le deliberazioni della Consulta, presidiandone la continuità e la coerenza delle scelte di indirizzo operate nel corso degli anni
- E- Nel suo ruolo di educatore, ha il compito di garantire, nel rispetto delle vigenti normative, la correttezza, la democraticità ed il buon andamento della Consulta medesima, sostenere la più ampia partecipazione degli studenti, favorendo un consapevole e responsabile esercizio di democrazia diretta e di cittadinanza attiva da parte dei rappresentanti eletti.

ARTICOLO 11

CONVOCAZIONI , MODALITA' di ELEZIONE e regole sul FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI della CONSULTA

Comma 1

Modalità di Voto

- A- Le modalità di voto per qualsiasi carica elettiva della C.P.S. sono le seguenti: non sono ammesse deleghe per le sedute in cui si svolgano elezioni; hanno diritto di voto tutti i componenti della Assemblea Plenaria regolarmente designati dalla scuola di appartenenza ed inseriti nel decreto di insediamento dell'Ufficio Scolastico Provinciale .
- B- Le modalità di svolgimento delle elezioni vengono stabilite dalla commissione elettorale, composta dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza.

Comma 2

I membri di Giunta sono eletti dalle commissioni territoriali. Devono essere costituite liste con un minimo di quattro membri per ogni commissione territoriale. Per l'attribuzione dei seggi si utilizza il sistema proporzionale. La lista e i rispettivi programmi devono essere presentati durante la seduta di insediamento della Assemblea Plenaria; se il rinnovo riguarda solo una o più circoscrizioni territoriali, le liste ed i rispettivi programmi verranno presentati nella stessa mattina coincidente con l'insediamento della Assemblea Plenaria, o qualora necessario, nel corso di una apposita Assemblea Plenaria convocata nel corso dell'anno.

Comma 3

Regola della Seconda Istanza

- A- Tutte le riunioni della Plenaria si considerano indette in seconda istanza.
- B- Per aventi diritto al voto si intendono gli studenti delegati in Consulta eletti nel proprio istituto, inseriti nel decreto di insediamento della CPS di Torino a firma del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino; di conseguenza tale numero dipenderà annualmente dal numero degli eletti in Consulta.

ARTICOLO 12

Comma 1

L'Assemblea Plenaria si riunisce almeno una volta ogni mese ed è possibile convocarla in via straordinaria se esistono condizioni ed esigenze particolari.

Comma 2

Esclusi i casi di consultazione elettorale e di sfiducia del Presidente, nell'organizzazione dell'Assemblea Plenaria dovrà essere garantito alle Commissioni Territoriali un momento di confronto fra i delegati ed i loro rappresentanti in Giunta.

Comma 3

La definizione della data dell'Assemblea Plenaria della C.P.S. deve essere decisa dal Presidente e comunicata preferibilmente dieci giorni prima della convocazione stessa.

Comma 4

L'ordine del giorno della Plenaria viene stabilito dal Presidente. La Plenaria può proporre e far votare all'Assemblea delle aggiunte all'OdG prima che ne venga discusso il primo punto.

Comma 5

Per ogni riunione Plenaria è prevista la firma di presenza con la definizione degli orari di entrata e di uscita da parte dei partecipanti. Si richiede l'identificazione a mezzo di un documento di riconoscimento

Comma 6

Al termine di ogni incontro deve essere redatto un verbale a cura di un membro del Consiglio di Presidenza.

ARTICOLO 13

Comma 1

Per quanto riguarda Il Consiglio di Presidenza i tempi di comunicazioni di incontro possono essere più brevi e più agili al fine di facilitare i momenti di lavoro del direttivo stesso.

Comma 2

Le convocazioni del Consiglio di Presidenza devono essere fatte dal Presidente per mezzo del Docente Referente; al fine di comunicare tempestivamente ai componenti della C.P.S. la data e l'ora dell'incontro, la comunicazione avverrà tramite fax indirizzato alle scuole di appartenenza dei suoi membri.

Comma 3

L'Ordine del Giorno delle sedute del Consiglio di Presidenza viene stabilito dal Presidente e dai membri del Consiglio

Comma 4

Assenze Consiglio di Presidenza e Assemblea Plenaria

Per i membri del Consiglio di Presidenza, tre assenze non opportunamente giustificate nel corso dell'anno scolastico, determinano l'automatica decadenza dalla carica.

Stesso criterio viene applicato nel caso in cui entro ciascun semestre (determinato a decorrere dalla data di insediamento), risulti che il membro del Consiglio di Presidenza abbia comunque totalizzato un numero d assenze (giustificate o non) pari alla metà delle sedute convocate.

Inoltre, data la natura dell'incarico di tali membri, qualora si accertassero a loro carico reiterate assenze alle sedute della Assemblea Plenaria, il Consiglio di Presidenza può

all'unanimità determinarne la decadenza dall'incarico di membro del Consiglio di Presidenza, sentito il parere della Assemblea Plenaria.

Dette assenze per essere validamente giustificate, dovranno essere motivate e comunicate per email o fax entro e non oltre il termine tassativo del giorno precedente la seduta.

In caso di reiterate assenze dei membri della Plenaria, ne verrà data comunicazione al Dirigente Scolastico.

In caso di decadenza di un membro del Consiglio di Presidenza, la comunicazione verrà data anche al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale.

ARTICOLO 14

Comma 1

Gli incontri della Plenaria saranno eventualmente preceduti nelle singole scuole, o da assemblee d'Istituto o da riunioni del Comitato Studentesco per favorire il confronto e la partecipazione di tutti.

Comma 2

Gli studenti della Consulta avranno quindi il compito ed il dovere di riferire ai compagni le decisioni prese con le idonee modalità coinvolgendo i docenti e i rappresentanti di classe.

SEDE, RIMBORSI E SPESE DI FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 15

Comma 1

Almeno il 7% delle somme stanziare ai sensi del D.P.R. 567/96 ai singoli istituti statali a livello provinciale deve essere riservato alle spese di funzionamento, di organizzazione e di progettualità della Consulta Provinciale degli Studenti con un tetto massimo fissato dal Ministero dell'Istruzione.

Comma 2

Il fondo deve essere riunito tutto insieme in una unica voce intestata alla Consulta. Questo denaro sarà a completa disposizione dei componenti della Consulta.

Comma 3

I fondi stanziati per la Consulta servono anche per i rimborsi delle spese di viaggio per missioni compiute fuori dall'ambito provinciale del Presidente, della Docente Referente, dei membri del Consiglio di Presidenza, dei referenti delle Commissioni territoriali, delle Commissioni di lavoro, della Commissione stampa.

Qualora si prospettasse la necessità, tenendo conto dei principi che regolano la vigente normativa relativa alle missioni del personale dipendente dello Stato e della necessità di favorire la partecipazione dei membri del Consiglio di Presidenza alle sue sedute, il Consiglio può deliberare il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai quei suoi membri che ne facciano richiesta motivata. Tali rimborsi avverranno in unica o più soluzioni, dietro

presentazione dei relativi biglietti di viaggio, senza l'assunzione da parte della CPS di rischio in itinere.

Analogo criterio sarà applicato per quei casi in cui il Consiglio di Presidenza o la Docente Referente nell'implementazione di progetti specifici all'ambito provinciale debbano effettuare spostamenti o pernottare in sede diversa da quella di Torino, sede della Consulta; in questo caso saranno rimborsate le spese di missione secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

Comma 4

La gestione contabile-amministrativa di questo fondo sarà a cura del Direttore S.G.A. della scuola media superiore in cui sarà dislocata la sede della Consulta e sul bilancio della quale ci sarà una apposita sezione per le risorse economiche della Consulta.

Comma 5

La Consulta necessita di una sede adeguatamente attrezzata e facilmente raggiungibile. La Consulta dovrà stipulare un accordo con la scuola che fornirà questa sede. Il Presidente, sentito il parere dell'Ufficio Scolastico Provinciale, del Consiglio di Presidenza e del Docente Referente, provvederà a stipulare un accordo con la scuola che fornirà questa sede; copia dell'accordo dovrà essere trasmesso per conoscenza al Direttore SGA che gestisce il bilancio della CPS.

Comma 6

Le Commissioni territoriali possono usufruire dei locali degli Istituti della propria area per riunirsi.

NORME VARIE

ARTICOLO 16

La Consulta può richiedere, a seconda delle necessità, la presenza di esperti che svolgano un ruolo di consulenza tecnica e di supporto per le scelte da operare.

ARTICOLO 17

Al fine di assicurare continuità di indirizzo nella gestione e favorire il pieno inserimento dei neo-eletti in Consulta, i componenti del Consiglio di Presidenza che hanno terminato il curriculum scolastico o non sono stati rieletti dal proprio istituto, possono, a richiesta e a titolo gratuito, essere nominati dalla CPS consulenti per non più di un anno scolastico. Per quel periodo transitorio ad essi si applica il trattamento previsto per i membri della Consulta.

IL REGOLAMENTO

ARTICOLO 18

Comma 1

Il Regolamento della Consulta Provinciale degli Studenti di Torino può essere modificato in base alle norme ministeriali che vengono emanate durante gli anni.

Comma 2

Non possono essere modificati radicalmente gli articoli 1.2.3 e 4 perché stabiliscono la presenza di valori di eguaglianza e di democrazia all'interno della Consulta.

Comma 3

- A- Il Regolamento della Consulta viene approvato dall'Assemblea ogni anno scolastico, entro la seconda seduta, dopo il suo insediamento, dalla maggioranza semplice degli aventi diritto al voto secondo quanto disposto dal presente Regolamento.
- B- In caso che questo numero di presenti non venga raggiunto, rimane in vigore il Regolamento dell'anno precedente fino a quando in una seduta dell'Assemblea non si raggiunga il numero necessario di presenti.
- C- Il Regolamento, diffuso sul sito internet della Consulta, può essere anche consegnato durante la Plenaria delle elezioni a tutti i delegati che possono proporre degli emendamenti e inviarli tramite fax alla Consulta entro dieci giorni dalla data di elezione della Giunta, in attesa della convocazione della apposita Plenaria per l'approvazione.
- D- La discussione degli emendamenti e l'approvazione del nuovo Regolamento deve avvenire entro e non oltre due mesi dall'insediamento della nuova Giunta.
- E- Il Regolamento approvato viene firmato dal Presidente e dalla Giunta, da quattro delegati dell'Assemblea (due appartenenti a scuole statali e due appartenenti a scuole non statali) o, in sostituzione di questi ultimi, dalla eventuale Commissione di lavoro per la revisione del Regolamento. Questo Regolamento dovrà essere universalmente condiviso e sarà da tutti garantito il suo rispetto.

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta Plenaria del 02 dicembre 2009; di conseguenza il presente Regolamento produce i suoi effetti a partire dalla data odierna. Eventuali modifiche al presente Regolamento potranno essere apportate solo secondo quanto disposto dalle norme procedurali in esso contenute.

Torino, 9 dicembre 2010

Il Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Torino
Livio Sera